

▶ **IL PARERE DEI REVISORI DEI CONTI**
▶ **SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**

dott. Vincenzo Di Rago

Brescia 18 gennaio 2019

Premessa : il ruolo dei revisori

- ▶ Contesto normativo
- ▶ Il bilancio di previsione armonizzato alla luce degli ultimi interventi normativi
- ▶ Strumenti della programmazione e tempistiche
- ▶ Strumenti della programmazione : il bilancio finanziario e il Peg
- ▶ Strumenti della programmazione : programma lavori pubblici e acquisti di beni e servizi (novità) – la nota integrativa
- ▶ Strumenti della programmazione: altri atti allegati al bilancio
- ▶ Indicatori e parametri di bilancio: il decreto 28 dicembre 2018 e altri documenti
- ▶ Attività propedeutiche al bilancio e l'esercizio provvisorio
- ▶ Previsione entrata e le novità sui tributi locali - indebitamento
- ▶ Previsione e spesa: dall'impegno al Fondo pluriennale vincolato
- ▶ I fondi di garanzia
- ▶ Limiti alla spesa corrente e le novità per il 2019
- ▶ Il pareggio di bilancio e novità
- ▶ Sintesi verifiche sul bilancio di previsione da parte dei revisori
- ▶ Bilancio di previsione e il personale
- ▶ Altre novità della legge di bilancio 2019

RUOLO REVISORI

PREPARAZIONE E COOPERAZIONE

Premessa sul ruolo, compiti e attività revisori

1. Necessità di programmare i controlli e i riscontri in sintonia con il dirigente settore economico finanziario
2. Nell'ente vi sono attività di controllo che si ripetono ciclicamente (verifiche di cassa trimestrali) altre che si ripetono in base a necessità dell'ente (variazioni) altre che si effettuano una volta sola nell'anno finanziario (**parere bilancio di previsione** e relazione al conto consuntivo)
3. Tener presente che vi sono riscontri e controlli che possono variare nel tempo ed in base alle norme che hanno sempre maggiormente implementati i compiti del revisore (collegio o revisore unico).
4. Non pensare di poter conoscere tutto e coniugare la propria attività con il confronto continuo e la formazione

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE

- ▶ L'obbligo di effettuare una revisione contabile degli Enti Locali è stato istituito dalla legge 142/90; poi il TUEL, ha dettato una disciplina organica sulla materia.
- ▶ Le disposizioni concernenti le funzioni dei Revisori dei Conti sono inoltre ogni anno integrate con le norme della Legge di bilancio, che hanno via via attribuito sempre maggiori compiti e responsabilità a questo organo di controllo interno del Comune.
- ▶ Oltre ai compiti di collaborazione al Consiglio previsti nell'art. 239 del dlgs 267/00 sono da evidenziare :
 1. Riscontro del costante monitoraggio del rispetto degli equilibri
 2. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio;

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE

- ▶ E ancora solo per rilevare le funzioni più importanti occorre ancora riferirsi :
- ▶ 1) Ai controlli sulle procedure delle entrate e delle spese;
- ▶ 2) Alle verifiche ordinarie di cassa sulla gestione di tesoreria e degli altri agenti contabili;
- ▶ 3) Ai controlli sulla gestione del patrimonio;
- ▶ 4) Alla vigilanza sull'attività contrattuale;
- ▶ 5) Al controllo sugli adempimenti fiscali;
- ▶ 6) All'attività di vigilanza sulle istituzioni, aziende, consorzi e società controllate.
- ▶ 7) ai pareri sui regolamenti di contabilità ecc.

RUOLO REVISORI NELL'ENTE LOCALE

- ▶ Tra i pareri più delicati ed importanti spicca quello sul bilancio di previsione dove l'espressione del parere va accompagnato da un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile ...anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario...
- ▶ Tale giudizio si deve basare su una serie riscontri sulle poste di bilancio e più tardi sulla gestione di queste poste nel rispetto della contabilità armonizzata e dei principi contabili collegati

IL BILANCIO DI PREVISIONE NELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA E CORTE DEI CONTI

controllo e verifiche

o.....In particolare i **controlli si incentreranno** :

Acquisizione mirata di dati sulle **entrate "proprie"**, di cui vanno valutate:

1. **l'attendibilità delle previsioni;**
2. **la congruenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e le sue utilizzazioni;**
3. **le aree a maggior rischio riscossioni e le ragioni delle difficoltà;**
4. **il livello del contenzioso e l'adeguatezza dell'accantonamento dell'apposito fondo.**
5. **Corretta gestione del FPV collegato al principio di competenza finanziaria rafforzata**

CONTESTO NORMATIVO

Disegno organico e modifiche

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile

- Legge 42/2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) art. 2 comma 2 lett. h): esigenza di armonizzazione dei conti
- Dlgs 118/2011 (**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi** come modificato dal dlgs 126/2014.
- DPCM 28.12.2011 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011) **Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.**
- Decreti modifica dei principi contabili

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile e principi contabili allegati al Dlgs 118/2011

- Postulati generali
- Principio applicato su programmazione 1
- Principio applicato di competenza finanziaria 2
- Principio applicato di competenza economica 3
- Principio applicato sul bilancio consolidato 4

Nb. Arconet: Armonizzazione contabile degli Enti Territoriali

I PRINCIPI VENGONO CAMBIATI SPESSO!!!

Contesto normativo dell'armonizzazione contabile e normative per il bilancio 2019-2021

- ❑ decreto ministero dell'interno del 23 dicembre 2015 sui **nuovi indicatori di bilancio**
- ❑ Decreto del Mef del 12/5/2016 sulla trasmissione del bilancio alla Banca dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione bilancio
- ❑ legge 160/2016 sanzione del blocco assunzioni fino a quando non si approva il bilancio
- ❑ Dlgs. 175/2016 recante il nuovo TU sulle partecipate e il dlgs 50/2017 che lo ha integrato e modificato
- ❑ Provvedimento dell'Anac del 28 dicembre sull'obbligo sanzionato di pubblicare nei modi previsti il bilancio nel proprio sito entro 30 giorni dall'approvazione
- ❑ **Decreto di modifica dei principi contabili (ultimo il 29 agosto 2018 pubblicato a settembre in Gazzetta)**
- ❑ **Legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) che ha normato una serie di aspetti che influenzano il bilancio di previsione 2019-2021**

BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO

Punti fermi da applicare

Punti fermi per bilancio armonizzato :

- A. spendi le risorse che effettivamente ti aspetti di avere >> **FCDE**
- B. spendi quando realizzi gli “introiti” >> **Esigibilità temporale**
- C. spendi se realizzi gli introiti >> **Esigibilità sostanziale**
- D. evidenzia alcune poste di entrata “al lordo” >> **Monitoraggio del grado di riscossione**
- E. se hai dei problemi, metti da parte qualcosa >> **Fondi spese potenziali**

Bilancio di previsione armonizzato : novità rispetto al passato

1. Contabilità finanziaria in conto competenza (rafforzata) e in conto residui
2. Contabilità di cassa
3. Integrazione tra Contabilità finanziaria e contabilità economica

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

Valutazioni mirate sulle previsioni (soprattutto in entrata) in rapporto anche alle regole di rilevazione accertamento e impegno e conseguente modalità di formazione dei residui attivi e passivi;

necessità che la contabilità finanziaria rilevi anche le movimentazioni non monetarie (opere a scomputo; permute; svalutazioni; donazioni);

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

- importanza del **Fondo Pluriennale Vincolato**, formato da risorse vincolate accertate e imputate (ovvero giuridicamente perfezionate e credito scaduto) in entrata, destinate a finanziare spese impegnate ma non ancora “impiegate” (ovvero utilizzate, ovvero giunte al momento dell’obbligo di pagamento) e per le quali sia dimostrata la necessità di garantire la continuità della prestazione (altrimenti vengono portate in avanzo vincolato);
- criteri di determinazione dell’avanzo di amministrazione e l’avanzo presunto
- l’avanzo (risultato di amministrazione) è formato da 4 quote: avanzo libero, destinato, vincolato, accantonato : quale applicazione al bilancio di previsione

accantonamenti a fondo rischi; a fondo oneri; a fondo crediti di dubbia esigibilità);

1. Contabilità finanziaria e bilancio di previsione

necessità di approvare contestualmente al bilancio di previsione anche un preconsuntivo per rilevare avanzo presunto (si può applicare al bilancio di previsione solo se derivante da fondi vincolati già emersi nell'ultimo rendiconto approvato) o disavanzo presunto (**si deve applicare subito al bilancio di previsione nella parte spesa**);

2. Contabilità di cassa

è uno stanziamento vincolante in spesa; è una previsione in entrata;

- si applica al primo anno del bilancio (il bilancio annuale è di competenza e di cassa, mentre il bilancio pluriennale è di sola competenza);
- le variazioni agli stanziamenti di sola cassa sono nei poteri della Giunta.

Contabilità di cassa

□ Al pari del classico bilancio di competenza, quello di cassa ha **funzione autorizzatoria**, ma valenza solo annuale.

In particolare ha **funzione autorizzatoria** rispetto:

- a) ai pagamenti (tranne le partite di giro e l'anticipazione di tesoreria)
- b) agli incassi sul Titolo VI (mutui).

□ La fase previsionale deve assicurare un fondo di **cassa finale non negativo**. Questo significa che il fondo cassa iniziale può fornire copertura allo squilibrio fra pagamenti autorizzati ed entrate previste nell'esercizio di riferimento, a patto di garantire comunque **una giacenza di cassa finale positiva**.

Contabilità di cassa

Gli enti che ricorrono all'anticipazione di tesoreria ovvero che utilizzano in termini di cassa entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, devono prestare molta attenzione alle previsioni e alla gestione di cassa.

La loro azione amministrativa deve essere rivolta al **superamento del deficit di cassa**, puntando su specifiche misure di risanamento quali:

- ▣ **miglioramento capacità di riscossione;;**
- ▣ **contenimento delle spese correnti;;**
- ▣ **accantonamenti a FCDE superiori ai minimi di legge.**

Contabilità di cassa (previsioni)

Nella formulazione delle previsioni di cassa, gli enti possono utilizzare:

▫ **metodo analitico:** le previsioni di cassa vengono effettuate in maniera puntuale analizzando le singole esigenze, il trend storico, i cronoprogrammi di spesa. E' consigliato, anche se ovviamente è più impegnativo e richiede più tempo;

▫ **metodo sintetico:** generalmente i programmi di contabilità possiedono delle funzioni che consentono di determinare le previsioni di cassa in maniera automatica. Ad esempio:

PREVISIONI DI CASSA uguali a:

- ✓ **PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI**
- ✓ PREVISIONI DI COMPETENZA + RESIDUI PRESUNTI
- ✓ PREVISIONI DI SOLA COMPETENZA

Contabilità di cassa

Occorre considerare che tutte le variazioni successive ai residui (per effetto dell'approvazione del rendiconto) necessitano di un adeguamento delle previsioni di cassa che può essere disposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 227, co. 6--quater, del Tuel), perché la cassa non può mai superare le previsioni di COMPETENZA + RESIDUI.

ALTRIMENTI CRITICITA' CON I TESORIERI

Contabilità di cassa

L'art. 162, comma 6, del Tuel ed il correlato art. 193 (salvaguardia) non obbligano al pareggio di cassa. Si limitano a prescrivere che il **FONDO DI CASSA FINALE NON SIA NEGATIVO**

$$\begin{aligned} &+ \text{Fondo cassa iniziale} \\ &+ \text{Incassi} \\ &- \text{Pagamenti} \\ &= \text{Fondo cassa finale} > \\ &\quad = 0 \end{aligned}$$

Contabilità di cassa : quando l'utilizzo

IL FONDO DI RISERVA DI CASSA VIENE
UTILIZZATO PER RIMPINGUARE LE PREVISIONI
DI CASSA DI CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI E'
NECESSARIO PROVVEDERE AI PAGAMENTI,
QUANDO TALE INCREMENTO CONDURREBBE AD
UN FONDO CASSA NEGATIVO

Nb Art. 216 Tuel . *Condizioni di legittimità
dei pagamenti effettuati dal tesoriere*

1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti
degli stanziamenti di cassa. (...).

Contabilità di cassa e competenze

L'articolo 175 del Tuel prevede lo strumento delle variazioni di cassa per adeguare le previsioni all'andamento della gestione. Le variazioni di sola cassa sono di competenza della Giunta Comunale, mentre le variazioni di cassa correlate alle variazioni di competenza rientrano nella competenza dell'organo individuato dal medesimo articolo 175. (Consiglio, Giunta o dirigenti)

Sui pagamenti della PA

- Stretta sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni: **a decorrere dal 1° marzo 2018**, la soglia oltre la quale occorre effettuare la verifica di morosità del beneficiario del pagamento nei confronti dell'agente della riscossione **si è abbassata da 10mila a 5mila euro**. Inoltre, il termine entro il quale l'agente della riscossione può notificare l'atto di pignoramento presso terzi si raddoppia: da 30 a 60 giorni.

Novità da legge di bilancio 2019: **anticipazioni di cassa**

- ▶ I **commi da 849 a 858 della legge di bilancio 2019** introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere **anticipazioni di liquidità** a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali.
- ▶ La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 (tre/dodicesimi) delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate.

- ▶ Il dispositivo di anticipazione rafforzata a breve termine prelude ad un pesantissimo giro di vite sanzionatorio disposto dai **commi da 857 a 865**, a decorrere dal 2020.
- ▶ I commi in questione, obbligano gli enti non in regola con i pagamenti ad ingentissimi (e del tutto sproporzionati) accantonamenti al nuovo “Fondo di garanzia debiti commerciali”.
- ▶ Evidenti imperfezioni della norma sotto il profilo dei criteri di valutazione adottati – in particolare nel richiedere riduzioni delle fatture pagate anche in assenza di condizioni di ritardo – potrebbero produrre effetti non dovuti anche nei casi in cui l’ente locale non ha nessun problema di ritardo nei pagamenti.

Novità da legge di bilancio 2019: anticipazioni di cassa

- ▶ L'anticipazione prevista va combinata con la previsione di un'altra anticipazione prevista dal comma 906 della legge di bilancio 2019 che fissa a 4/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali per il 2019.
- ▶ La norma è finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi dei pagamenti dei fornitori.
- ▶ Qualche recensore ritiene che le 2 previsioni di anticipazione possano cumularsi.
- ▶ Personalmente ho qualche dubbio....

3. Bilancio di previsione e contabilità economica

- la contabilità principale avente valore ed effetti giuridici è sempre la contabilità finanziaria, ora potenziata dal nuovo principio.
- la contabilità economico patrimoniale conserva effetti conoscitivi, ma richiede un'informazione concomitante alle rilevazioni finanziarie durante l'anno, non solo a fine anno in occasione del rendiconto. In caso di perdita di esercizio occorre ripianare la perdita tramite le riserve, o portando la perdita a nuovo, lasciando intatto il fondo dotazione.
- nella fase di predisposizione di bilancio è essenziale predisporre in modo serio le codifiche e quanto necessario per rendere possibile durante l'anno la rilevazione degli effetti economico patrimoniale (attenzione alle scritture patrimoniali - IMPORTANTE)

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E LE TEMPISTICHE

Principali strumenti programmatori

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI rif principio contabile 1

1. **Il DUP** (Documento Unico di Programmazione) che ha assorbito il piano generale di sviluppo e la relazione previsionale e programmatica della precedente contabilità;
2. Il BPF bilancio di previsione finanziario triennale;
3. Il Piano Esecutivo di Gestione e il piano della performance
4. Programma Triennale lavori pubblici e biennale acquisti beni e servizi
5. **Gli altri strumenti di programmazione (GLI INDICATORI DI BILANCIO)**

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

1) Dup e nota di aggiornamento

Il Dm 29 agosto 2018, modificando il punto 8.2 dedicato alla programmazione degli enti di maggiori dimensioni, chiarisce definitivamente che gli atti di programmazione settoriale sono approvati «senza necessità di ulteriori deliberazioni» nel Dup.

- ▶ se la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti antecedenti a quelli del Dup, i documenti devono essere deliberati autonomamente dal documento unico, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente;

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:

IL DUP VERO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- ▶ se la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti successivi a quelli del Dup, i documenti devono essere deliberati autonomamente, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente nella nota di aggiornamento al Dup;
- ▶ se la normativa di settore non prevede specifici termini di adozione o approvazione, i documenti devono essere inseriti nel Dup e deliberati insieme a esso. È questo il caso del programma triennale delle opere pubbliche, del programma biennale delle forniture di beni e servizi, per i quali il decreto 14/2018 non indica termini autonomi

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO:

IL DUP VERO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Analogo discorso vale anche per:

- ▶ la programmazione del fabbisogno di personale,
- ▶ per il programma degli incarichi
- ▶ per il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

Opportunità nel dup l'inserimento degli obiettivi strategici per le partecipate anche rispetto agli obblighi di contenimento costi previste nel dlgs 175/ testo unico partecipate

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE E NOTA D'AGGIORNAMENTO (1)

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio di riferimento)

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008), anch'esso, come detto, confluisce nel Dup. il principio contabile applicato sulla programmazione richiede però preliminarmente una specifica delibera di giunta, ricognitiva del patrimonio immobiliare e quindi l'estrazione dall'inventario comunale di fabbricati e terreni disponibili e indisponibili.

Il principio n.1 sulla «programmazione del bilancio» riprendendo i di citato prevede, infatti, al punto 8.2. “Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con **apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.**

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP”.

IL DUP e la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto poi che anche gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di **riduzione complessiva della spesa** e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: IL DUP DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE

Il Dup è il passaggio principale della programmazione per i successivi tre anni, ed è scontato che il consiglio debba far sentire la propria voce su un documento così importante; nello stesso tempo, però, con il quadro perennemente in movimento della finanza locale, il Dup rischia di essere un libro dei sogni, scollegato da una realtà di cui ancora occorre capire gli elementi fondamentali (per esempio definire già a luglio un documento serio è alquanto difficile.....Inoltre si ravvisano criticità oggettive a costruire entro il 31 luglio tutti i dati richiesti. Quali le alternative??.....regolamento!!! In attesa di eventuali modifiche..

- la commissione Arconet, nella faq n. 10 del 2015, aveva affermato che sulla delibera di giunta relativa al Dup era necessario il parere dell'organo di revisione a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio.
- La prassi aveva fatto registrare non pochi casi in cui i revisori, in mancanza dei «numeri» del bilancio, avevano rifiutato di dare il parere.

PROGRAMMAZIONE : il dup e i revisori

- L'articolo 9-bis del DL n.113/2016 convertito nella legge 160/2016, modifica l'articolo 174 del Tuel **ha eliminato l'obbligo della relazione dell'organo di revisione sulla presentazione in Consiglio dello schema di bilancio e del documento unico di programmazione**
- Il termine di presentazione in Consiglio di tali documenti, rimane fissato al 15 novembre demandando le modalità al regolamento di contabilità.
- Resta invariato **il parere obbligatorio che l'organo di revisione dovrà formulare sulla proposta di bilancio di previsione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio**. In tale contesto l'organo di revisione si esprimerà sul Documento unico di programmazione (sulla nota di aggiornamento) e sugli altri allegati obbligatori al bilancio

il dup gli obiettivi strategici della trasparenza

- Il DUP, quale **presupposto** necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance .
- Questo anche alla luce dell'Art. 1, comma 8 della legge 190/2012 come modificato dall'art.41 del D.Lgs. 97/2016 recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza che precisa:
 - « L'organo di indirizzo definisce gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO : Dup criticità

-
- il Dup appare troppo standardizzato ed inefficace se redatto prima del bilancio;
- necessità di fissare definitivamente la scadenza del Dup nell'ambito dell'iter di approvazione del bilancio preventivo;
- occorre fare ordine sulle competenze degli organi deliberanti tale documento;
- risulta opportuno semplificare le parti del Dup di minore importanza.

- 1. eliminare la presentazione del Dup entro il 31 luglio
- 2. prevedere la presentazione dello schema di Dup unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario entro il 15 novembre;
- 3. mantenere il 31 dicembre quale termine di legge per l'approvazione definitiva del Dup e del Peg;

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

2) Il bilancio finanziario

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e **del recupero del disavanzo di amministrazione** e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità

pareggio finanziario complessivo , cioè il totale delle entrate

iscritte in via previsionale deve essere **uguale** al totale delle uscite iscritte in via previsionale nello stesso bilancio

- Equilibrio corrente = equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita (bilancio di parte corrente in senso stretto)

- Equilibrio economico = equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita sommate alle spese per rimborso di prestiti (bilancio di parte corrente comprensivo del rimborso prestiti.)

PROGRAMMAZIONE : pareggio finanziario

ENTRATE	SPESE
Avanzo di amministrazione	Disavanzo di amministrazione
Tit.1 Entrate tributarie	Tit 1Spese correnti
Tit. 2 entrate da trasferimenti correnti	Tit.2 Spese in c/capitale
Tit. 3 entrate extratributarie	
Tit.4 entrate in c/capitale	
Tit. 5 entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit.3 Spese per incremento attività finanziarie
Tit. 6 accensione di prestiti	Tit. 4 Rimborso di prestiti
Tit. 7 anticipazione da istituto tesoriere	Tit. 5 Chiusura anticipazione ricevute dal tesoriere
Tit. 9 entrate per c/terzi e partite di giro	Spese per c/terzi e partite di giro

Equilibrio di bilancio

Pareggio di bilancio =	$\begin{aligned} &\text{totale entrate} \\ &(\text{titoli } 1,2,3,4,5,6,7,9) \\ &= \\ &\text{Totale spese} \\ &(\text{titoli } 1,2,3,4,5,7) \end{aligned}$
Equilibrio economico	$\begin{aligned} &\text{Entrate Tit.1+ tit. 2 + tit. 3} \\ &\geq \\ &\text{Spese Tit. 1+ tit. 4} \end{aligned}$

Equilibrio corrente di bilancio

Tit 1 entrate tributarie	Tit 1 spese correnti
Titolo 2 entrate da trasferimenti correnti	
Titolo 3 entrate extratributarie	

Equilibrio di bilancio: investimenti

**Tit. 4 entrate in
conto capitale**

**Tit.6 entrate da
accensione di
prestiti**

**Tit. 2 Spese in
conto capitale**

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

3) Peg e piano performance

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è un documento di programmazione annuale, che definisce gli obiettivi di ciascun servizio comunale e assegna le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Il piano della performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione . Era stato introdotto e disciplinato nel 2009 con la Riforma Brunetta. Per semplificare ulteriormente il processo di pianificazione gestionale degli enti, il Decreto Legge 174/2012 ha previsto dal triennio 2013-2015 l'unione dei due piani in un unico documento riassuntivo

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: STRUMENTI rif principio contabile 1

Il Piano Esecutivo di Gestione e il piano della performance:

E' il piano strategico-gestionale con cui ogni amministrazione comunale, sulla base del bilancio di previsione, approvato, determina gli obiettivi della gestione annuale, affidando ai responsabili dei servizi le risorse necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi (viene anche denominato "piano dettagliato degli obiettivi").

E' approvato dalla giunta comunale, su proposta del direttore generale, ove esista, cui compete predisporre direttamente il P.E.G..

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

4) Programma lavori pubblici e
acquisti di beni e servizi

Nell'ambito della programmazione generale (bilancio pluriennale finanziario, Documento Unico di Programmazione; piano esecutivo di gestione, indirizzi degli organi politici, ecc.) si inserisce la programmazione dei lavori pubblici e il programma degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro. .

Con il nuovo principio di programmazione si è imposto, inoltre, per tutti gli enti l'obbligo di inserire nel Dup (parte 2 della sezione operativa) – anche nella versione semplificata - la **programmazione in materia di lavori pubblici e il programma degli acquisti di beni e servizi** .

Necessità che i responsabili finanziari e i revisori riscontrino la congruenza tra dati inseriti in bilancio e i fondi inseriti nei due documenti.

Triennale lavori pubblici e biennale acquisti beni e servizi

- Con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», entrato in vigore il 24 marzo 2018 vengono individuate le tempistiche e le modalità per la programmazione di lavori, forniture e servizi.

Triennale lavori pubblici

- Il nuovo programma delle opere pubbliche da adottarsi per il 2019-2021 in base al Dm n. 14/2018 richiede alle amministrazioni una pianificazione puntuale delle opere da realizzare, che comprende anche l'acquisizione di servizi e forniture correlati e l'indicazione dei tempi di avvio delle procedure di affidamento

Triennale lavori pubblici: inserimento opere

- ▶ quali sono le regole da seguire per poter inserire un'opera nel programma triennale e nell'elenco annuale?
- ▶ Oltre all'approvazione del primo livello di progettazione occorre valutare se le risorse poste a copertura degli interventi devono essere già certe o solo previste.
- ▶ Il Dm 14/2018 afferma nell'articolo 3, comma 8, lettera a) che l'inserimento di un'opera nell'elenco annuale è subordinata alla «previsione in bilancio della copertura finanziaria».
- ▶ A parte la leggera incongruenza terminologica....

Triennale lavori pubblici: inserimento opere

- l'interpretazione corretta non può essere che quella di indicare nel piano, così come nel bilancio, le risorse finanziarie che possiedano il requisito dell'attendibilità e veridicità, fermo restando che l'opera potrà essere avviata solo quando le risorse saranno state effettivamente acquisite e accertate secondo le normali regole sull'accertamento.

Programma biennale acquisti beni e servizi

Per poter procedere all'acquisto beni e servizi superiori a 40.000 euro diventa indispensabile dal bilancio 2019/2021 l'inserimento nel piano biennale per acquisti di beni e servizi approvato con il DUP .

Come per il triennale anche il programma biennale e gli acquisti inseriti vanno verificati circa il rispetto della coerenza con il bilancio finanziario da parte dei responsabili finanziari che normalmente coordinano il programma e dei revisori dei conti..

L'art 21 del dlgs 50/2016 infatti aveva già previsto l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici e **in coerenza con il bilancio.**

Per gli enti locali in base alla loro programmazione economico-finanziaria.

PROGRAMMAZIONE :Il programma dei lavori pubblici e piano biennale degli acquisti dei beni e servizi 4

L'ordinamento finanziario stabilisce l'obbligo di presentazione dello schema di Dup al consiglio entro il 31 luglio e dell'eventuale nota di aggiornamento entro il 15 novembre dell'anno antecedente al periodo di riferimento, con lo schema di bilancio di previsione, per l'approvazione entro il 31 dicembre.

Poiché i documenti di programmazione settoriale, tra i quali i programmi dei lavori pubblici e delle forniture, si considerano approvati senza ulteriori deliberazioni in quanto contenuti nel Dup, l'atto presentato al Consiglio dalla giunta entro il 31 luglio assolve all'obbligo di adozione anche dei programmi **su lavori e forniture....se si riesce a completarlo fino a quel punto!!!???**

Secondo il Codice, i programmi di lavori e forniture vanno pubblicati:

- nel sito del Mit
- nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici,
- Nel sito dell'ente.

L'iter per la definitiva adozione di **programma triennale** ed elenco annuale prevede la possibilità di presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati nei 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ente.

L'approvazione definitiva del programma triennale, con l'elenco annuale dei lavori e gli aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, oppure, in assenza di queste, **entro 60 giorni** (Termini non perentori) **dalla pubblicazione sul sito.** **Diversamente che in passato** dove era necessario che fossero trascorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione per poter procedere all'approvazione definitiva in consiglio .

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

La nota integrativa

Nell'ambito della programmazione generale assume un rilievo di assoluta importanza la nota integrativa sia per l'obbligatorietà del documento sia per l'utilità del contenuto per i vari portatori di interesse delle manovre di bilancio dell'ente locale.

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

Dalla nota integrativa si deve poter ricavare, gli elementi fondamentali su cui di basa l'intero bilancio di previsione.

In particolare occorre che nella nota vengono riportati:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni,
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente,

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da eventuali vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

PROGRAMMAZIONE : la nota integrativa

- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; (richieste anche da questionari della Corte dei conti)
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

altri atti annessi o allegati al bilancio

1. Approvazione piano finanziario Tari
2. Regolamento IUC e relative modifiche
3. Regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità

In questi come per altri atti non riportati è necessario il parere dei revisori.

Si sottolinea l'importanza e l'attenzione sul piano finanziario della Tari e sulla necessità di verifica almeno della congruenza tra i dati del piano e quanto inserito nel bilancio triennale

- Nella sentenza n 2022 del 29/7/2014 il Tar della Puglia ha respinto la motivazione di un ricorso secondo cui un Comune avrebbe violato l'art. 239 del TUEL non avendo richiesto il parere preventivo dell'organo di revisione sull'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARES: i giudici confermano che **tale parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali**, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote (compresa l'approvazione del piano finanziario TARES, ora TARI) **in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL.**

PROGRAMMA ANNUALE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE ai sensi della legge 244 del 2007

PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (QUALE UTILIZZO PER IL 2019??)

INDICATORI AI SENSI DEL DM DEL 22 DICEMBRE 2015 (NOVITA' DI UTILIZZO)

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

5 gli indicatori di bilancio e loro utilità

INDICATORI DI BILANCIO (5)

Con il Bilancio di previsione (e anche con con il consuntivo) occorrerà approvare il Piano degli indicatori approvato con decreto ministero dell'interno del 23 dicembre fine dicembre 2015

Il Piano va pubblicato sul sito internet istituzionale ed è obbligatorio. Gli indicatori potranno essere utilizzati dal mef e per confronti tra enti.

INDICATORI DI BILANCIO

Per ciò che attiene il bilancio preventivo, sarà utilizzabile l'allegato 1 al decreto che comprende, in particolare, informazioni su:

1. elementi di rigidità strutturale;
2. esternalizzazione di servizi;
3. investimenti;
4. tipologia di debiti;
5. composizione risultato di amministrazione;
6. capacità di riscuotere i crediti e di pagare i debiti;
7. quadro sinottico di indicatori finanziari

**IMPORTANZA PER RESPONSABILI DI UNA ANALISI APPROFONDATA
DEGLI INDICATORI e PER I REVISORI PER “VALUTARE LO STATO DI
SALUTE DI UN ENTE”**

INDICATORI DI BILANCIO 1 allegato

Il primo modello comprende indici e valori relativi ai risultati attesi di bilancio. Nella ripartizione della spesa sono esposti i valori per missione e programma, mentre nella sezione dell'entrata i dati evidenziano la capacità di riscossione dell'ente delle proprie entrate correnti.

Ogni indicatore misura su base triennale diversi aspetti del bilancio previsionale. Il piano degli indicatori mette in rilievo i principi della buona amministrazione, vale a dire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

INDICATORI DI BILANCIO 1 allegato

L'allegato n. 1 del piano deve coadiuvare e al tempo stesso corrispondere con il piano delle performance, declinando gli obiettivi gestionali nelle attività operative programmate per la loro realizzazione.

In sintesi, il piano degli indicatori non è da considerarsi solamente un nuovo modello da allegare al bilancio, **bensì uno strumento in grado di rilevare l'andamento contabile e gestionale dell'ente.**

L'avvio del processo di armonizzazione ha costituito l'occasione per una più generale riflessione sul sistema parametrico vigente rivelatosi sorpassato . Da qui l'atto di indirizzo del Ministero dell'interno del 22 febbraio 2018 che ha individuato nuovi parametri tendenti a sostituire quelli vecchi e sorpassati anche se ancora «vigenti» ed **estrapolando 8 indicatori** tra quelli già in essere dal 2016 con la correlata individuazione **di soglie** oltre le quali si entra nella deficitarietà strutturale

Il nuovo sistema parametrico si compone di 8 indicatori, uguali per Comuni, Città Metropolitane e Province, individuati tutti all'interno del Piano degli indicatori (7 sintetici ed uno analitico), parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

Il nuovo sistema si basa, sui seguenti elementi:

- capacità di riscossione delle entrate;
- indebitamento
- disavanzo;
- rigidità della spesa.

PROGRAMMAZIONE : parametri deficitari comuni

1. Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti **positivo se > soglia 47**
2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente **positivo se < soglia 26**
3. Anticipazione chiuse solo contabilmente **positivo se > soglia 0**
4. Sostenibilità debiti finanziari **positivo se > soglia 15**
5. Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio **positivo se > soglia 1,20**
6. Debiti riconosciuti e finanziati **positivo se > soglia 1,00**
7. Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento **positivo se > soglia 0,60**
8. Effettiva capacità di riscossione **positivo se < soglia 55**

INDICATORI DI BILANCIO

Il piano degli indicatori aggiunge un altro tassello nell'ambito dell'attività di controllo, in quanto farà emergere criticità e rigidità finanziarie sino ad oggi non facilmente rinvenibili.

Renderà altresì confrontabili le performance degli enti, in quanto faciliterà l'attività di **benchmarking**, agevolando quel percorso di miglioramento che solo un confronto oggettivo può stimolare.

L'esperienza del confronto è fondamentale (si veda esperienza “**idee Comuni**” nel Nord Milano dal 2003).

Il 28 dicembre 2018 è stato emanato il decreto che fissa definitivamente i nuovi parametri (e abroga quelli vecchi) che andavano approvati, anche se oggettivamente sorpassati, da chi ha approvato entro dicembre il bilancio.

L'obbligo di applicazione dei parametri dovrà essere utilizzato già a partire dal prossimo conto consuntivo 2018

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Altri documenti per il bilancio

Utilizzo delle sanzioni al Codice della Strada (art. 208 CDS):

- 1 - Stima delle sanzioni "lorde"
- 2 - Togliere FCDE effettivamente accantonato su tali sanzioni
- 3 - Calcolare 50% da destinare
- 4 - Calcolare destinazioni e identificare capitoli di spesa segnaletica --> almeno 1/4 del 50% potenziamento PM --> almeno 1/4 del 50% miglioramento sicurezza e altre voci

L'art. dispone che tale riparto venga stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Si può oggi precisare l'opportunità/necessità di inserirla nel DUP o almeno nella nota integrativa.

In generale si può affermare che le entrate ricorrenti finanziano la spesa corrente mentre quelle non ricorrenti (o non ripetitive) finanziano le spese non ricorrenti e la spesa in conto capitale.

L'art 25, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista **a regime** ovvero **limitata** a uno o più esercizi.

È generalmente definita «a regime» un'entrata che si presenta con continuità **in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.**

PROGRAMMAZIONE : entrate e spese non ripetitive

Perché un'entrata sia a regime occorrono due elementi:

- 1) iscritta con continuità negli ultimi cinque esercizi,
- 2) importo costante nel tempo.

Se, come sarà nella maggior parte degli enti, le entrate che hanno parvenza di non ripetitività sono state iscritte con continuità negli ultimi cinque anni occorre stabilire quale parte supera l'importo costante nel tempo. Per stabilirlo si ritiene che si possa utilizzare la media degli ultimi cinque anni e considerare entrata ricorrente - e quindi destinata alla spesa corrente - quella che rientra nella media e non ricorrente - e quindi da destinare al finanziamento della spesa in conto capitale o spese una tantum - quella che supera la media.

ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

Attività per il bilancio 2019-2021

In particolare, nel 2019 i Comuni dovranno porre in essere i seguenti adempimenti, che si vanno ad consolidare e/o ad aggiungere a quelli già posti in essere :

1. adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per **missioni e programmi** di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici
2. applicazione completa della **codifica della transazione** elementare ad ogni atto gestionale;
3. adozione del **piano dei conti integrato** di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011 a 5 con le modifiche apportate dal decreto del 4/8/2016;

Armonizzazione e bilancio previsione : cose da fare anche per il rispetto dei tempi

3. Coinvolgimento e sensibilizzazione personale e amministratori e Piano di formazione per il personale (se non fatta)
4. Verifica della riclassificazione voci di bilancio già fatta anche alla luce delle modifiche via via introdotte nei principi e nella classificazione e non sempre completate in molti enti
5. Cronoprogramma investimenti
6. Dal 2019 scomparire la redazione dei prospetti e il relativo monitoraggio sul pareggio di competenza ex L243/2012 in base all'abrogazione della legge di bilancio a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale

bilancio previsione : ulteriori adempimenti

Gli ulteriori adempimenti (avviati già dal 2017):

1. Pubblicazione ai sensi della legge della trasparenza e come previsto nelle linee guida pubblicate dall'Anac il 28 dicembre 2006, del bilancio nei formati aperti previsti Infatti ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano il bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Inserimento del bilancio sulla BDAP (banca dati pubblica amministrazione) entro 30 giorni dalla approvazione

NB. Dal 2019 l'inserimento dei dati sulla BDAP comporta il venir meno dell'obbligo della redazione del certificato al bilancio di previsione (comma 902 art 1 legge 145/2018)

bilancio previsione 2018: Banca dati pa

La legge 196/2009 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, **la banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP)**.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 stabiliva che il bilancio di previsione, ...**debba essere trasmesso entro 30 giorni dalla approvazione**. Il mancato invio di tali dati entro i termini stabiliti è sanzionato, con il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, fino all'avvenuto adempimento.

Il comma 904 **della legge di bilancio 2019** ha precisato che **la sanzione di divieto di assunzioni di personale** a qualsiasi titolo **si applica nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei documenti contabili e non “dalla approvazione” dei documenti stessi**

bilancio previsione : cose da fare - PROMEMORIA

In tema di bilancio e di assunzioni con l' inizio del nuovo anno sarà opportuno che il settore finanziario effettui la certificazione per rendere possibile le assunzioni del rispetto:

art. 9 del D.L. n. 113/2016 convertito dalla L. n. 160/2016: *In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,...e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino a quando non abbiano adempiuto.*

SI RINVIA ALLE SCHEMA SUL PERSONALE

bilancio previsione 2019: cose da fare - PROMEMORIA

L'art. 27, comma 2, e 37 comma 1 del decreto legge n.66/2014:

prevedono per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, l'obbligo di certificare i crediti scaduti o di comunicarne il diniego motivato entro 30 giorni dalla richiesta del creditore.

L'inosservanza delle richiamate disposizionicomporta oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria pari 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione e la valutazione negativa del dirigente responsabile l'impossibilità di procedere ad **assunzioni di personale** o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

bilancio previsione 2019: promemoria

Il rispetto tempi medi pagamenti fatture non bloccano le assunzioni

È costituzionalmente illegittimo il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione, imposto alle amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015.

Lo ha sancito la Corte costituzionale con la [sentenza n.272 del 22 dicembre 2015](#) dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66 (

ESERCIZIO PROVVISORIO

COSA SI Può E NON SI Può FARE

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e la gestione degli stanziamenti di spesa

Il principio applicato della contabilità finanziaria ha definito le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio:

1. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spese previsti nell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (esempio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021).

Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma:

spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte:

- delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio provvisorio
- dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)"

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:

1000 Stanziamento di competenza

60 impegni già assunti

100 fondo pluriennale vincolato

nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati di competenza è pari a $(1000 - 60 - 100) / 12 = 70$,

esclusi i mandati che l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi,.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e i rapporti con il tesoriere

In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere:

- l'elenco dei residui presunti al 1 ° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio
- l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato

Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornate.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e i rapporti con il tesoriere

Considerato che le previsioni del secondo esercizio del bilancio pluriennale non presentano gli stanziamenti di cassa, nel corso dell'esercizio provvisorio, il tesoriere **effettua il controllo solo sui residui** trasmessi e sugli stanziamenti di competenza

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e l'utilizzo dell'avanzo

Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle **quote vincolate dell'avanzo di amministrazione** sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.
(Principio.2 punto 8.11)

A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente **con parere revisori**

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e utilizzo del fondo di riserva

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO e variazioni

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. (pr. 2 punto 8.13). Come per il bilancio approvato

PREVISIONE ENTRATA E LE MODIFICHE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE

Dall'accertamento al FCDE

Le previsioni finanziarie del bilancio di previsione vanno valutate con attenzione in rapporto alla :

- ▶ Applicazione dei principi contabili ai fini degli accertamenti e impegni in particolare dai nuovi criteri di scadenza , imputabilità ed esigibilità di una determinata prestazione
- ▶ Alle novità normative che prevedono limiti o maggiori spazi in campo tributario agli enti locali

PREVISIONI 2019 novità : abolizione del blocco dei tributi locali e altre novità in materia tributaria

Il bilancio 2019-2021 vede finalmente l'abolizione del blocco degli aumenti alle aliquote tributarie locali.

La legge di Bilancio 2019, non prevede - a differenza degli ultimi anni - limiti al potere degli enti locali di aumentare i tributi ad essi attribuiti.

Fino al 28 febbraio 2019, quindi gli enti locali potranno deliberare le nuove tariffe ed aliquote dei tributi locali per l'anno 2019. Il termine segue automaticamente lo spostamento in avanti della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito con il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018.

SBLOCCO AUMENTO TRIBUTI

La legge di bilancio 2019 n. 145/2018 prevede l'eliminazione del blocco in essere da diversi anni sulla possibilità di aumentare:

- ▶ L'addizionale comunale all'Irpef
- ▶ L'IMU
- ▶ La TASI
- ▶ La Tosap
- ▶ L'imposta sulla pubblicità

La possibilità di aumentare resta comunque per:

- ❑ Il Cosap
- ❑ La Tari in rapporto al relativo piano finanziario

l'accertamento delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria in base ai principi contabili

Prima della correzione apportata dal Dm 4 agosto 2016, il punto 3.7.1 del principio contabile n.2 specificava che in caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, si procede alla loro registrazione quando l'avviso diventa definitivo.

In altri termini, nel caso tipico di notifica di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, la somma indicata nell'avviso doveva accertarsi ed imputarsi all'esercizio in cui cadeva la scadenza del termine previsto per l'impugnativa dell'avviso (di norma 60 giorni dalla notifica)

l'accertamento delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria in base ai principi contabili

In definitiva, gli avvisi di accertamento notificati nel corso degli ultimi due mesi dell'esercizio non potevano imputarsi al medesimo esercizio ma, potevano accertarsi e imputarsi solo all'anno successivo.

Il decreto correttivo ha modificato tale situazione, specificando che il criterio basato sulla definitività degli avvisi era da considerarsi un criterio transitorio e che pertanto **l'accertamento in parola decorre dalla notifica della contestazione di evasione.**

ENTRATE TRIBUTARIE E ACCERTAMENTI

*Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico (**es. TARI**) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento , e le liste di carico, **a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto** (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). (...)*

ENTRATE TRIBUTARIE E ACCERTAMENTI

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (es IMU) dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. (...)

Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018).

NB in caso di bilancio fatto nei termini si ritiene possa essere valutata una proiezione dell'incassato al 31 / 12 o all'anno precedente completo.

imposta pubblicità

- Il **comma 919** della legge 145/2018 ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette **all'imposta comunale sulla pubblicità** e al diritto sulle pubbliche affissioni. Rif sentenza c. cost.
- Il **comma 917** consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di **dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18** e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.
(**valutazioni su accantonamento**)

PREVISIONI 2019 novità : altre novità in materia tributaria –
maggiorazione TASI

- Il **comma 1133, lettera b)** consente ai Comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.
- Viene prorogato anche per il 2019 lo stesso dispositivo (co.28, della legge n. 208 del 2015) che ha consentito a oltre 2mila Comuni di mantenere, anche in regime di blocco della leva fiscale, una cospicua quota del gettito non recuperabile a seguito dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e dell'introduzione della Tasi con più restrittivi criteri di fissazione delle aliquote.

PREVISIONI 2019 novità : abolizione del blocco dei tributi locali e altre novità in materia tributaria

► **Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF**

► Il **comma 12** modifica l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, **portando dal 20 al 40%** la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi.

► **Estensione agevolazione comodati ai fini dell'IMU**

► Il **comma 1092** estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

► Incentivi agli uffici tributi

Il comma 1091, recependo una proposta da tempo formulata dall'ANCI, consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% .

► Coefficienti TARI

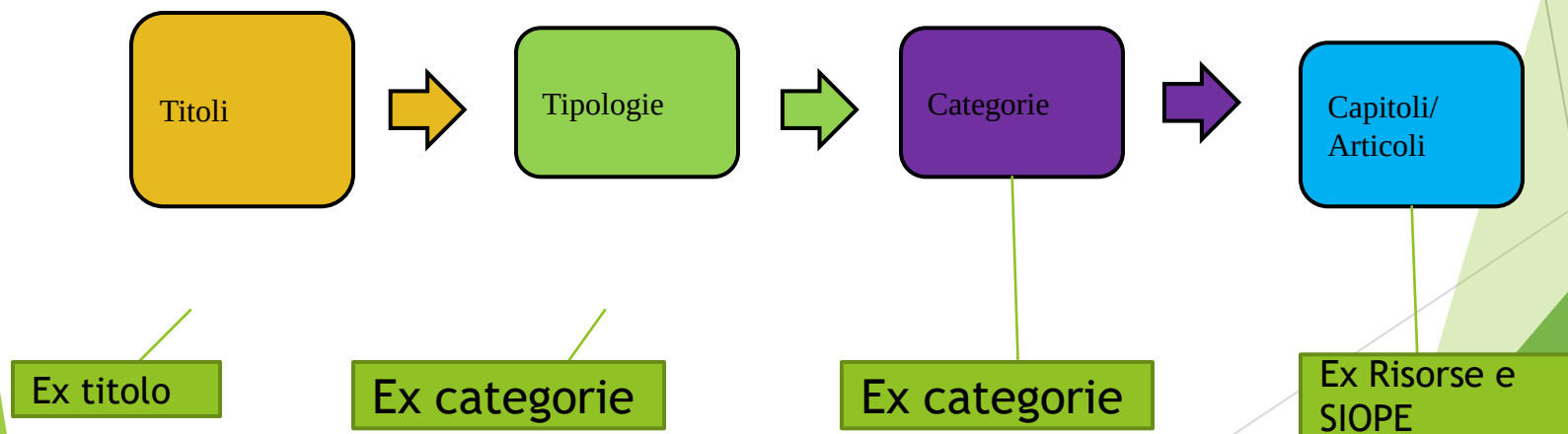
► In attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il **comma 1093** estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti fissati dal decreto in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. **Stessa situazione del 2018.**

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in **titoli, tipologie, categorie**:

- ☐ i **titoli** rappresentano la **fonte di provenienza** delle entrate;
- ☐ le **tipologie** individuano la **natura delle entrate**, nell'ambito di ciascuna fonte;
- ☐ le **categorie** dettagliano l'**oggetto dell'entrata**; nell'ambito di ciascuna categoria è data **separata** evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote.

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere ulteriormente articolate in capitoli e articoli.



ENTRATE

Bilancio armonizzato	Vecchio bilancio
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Titolo 1 Entrate tributarie
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
Titolo 3 Entrate extratributarie	Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	
Titolo 6 Accensione Prestiti	Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Titolo 6 Entrate servizi per conto terzi

ENTRATE e finanziamento

Le spese correnti sono finanziabili solo con entrate correnti(1, 2 e 3 titolo di entrata e salvo le eccezioni di legge

Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Le entrate di cui al comma 1, lettere **a), c), d) ed f)** sono destinate esclusivamente al finanziamento di **spese di investimento** e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma.

La copertura finanziaria delle spese di investimento, deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento (principio n. 2 punto 5.3.3) comprese per quelle opere che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

- Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi quello in corso di gestione:
 - le entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (alienazioni, entrate correnti eccedenti la spesa ecc..);
 - le entrate derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione;
 - le entrate derivanti da mutui i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in una unica soluzione prima della realizzazione dell'investimento;
 - le entrate derivanti da forme di finanziamento flessibile;
 - le entrate derivanti da accensioni di prestiti i cui contratti prevedono l'esigibilità del finanziamento secondo i SAL
 - **l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione** a condizione che siano rispettate priorità

ENTRATE PER INVESTIMENTI

NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso, **quali i permessi di costruire** accertati sugli esercizi successivi sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

ENTRATE PER INVESTIMENTI imputati all'esercizio in corso di gestione,

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita dall'accertamento di un'entrata imputata:

- ▶ al titolo 4: entrate in conto capitale
- ▶ al titolo 5: riduzioni di attività finanziarie eccedenti rispetto alle spese per incremento di attività finanziarie;
- ▶ al titolo 6 delle entrate: indebitamento
- ▶ entrate correnti (Titoli 1,2 e 3) non destinate spese correnti e rimborso dei prestiti,

ENTRATE PER INVESTIMENTI imputate agli esercizi successivi

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da:
l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, sulla base di un **obbligazione giuridica perfezionata**;
da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente.

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, **come definito dal rendiconto**, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato **a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente**

Da quanto precisato è conseguente il fatto che in sede di bilancio di previsione l'applicazione dell'avanzo **deve essere oggetto di approfondita valutazione**.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso **di disavanzo di amministrazione** presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

Oltre al disavanzo quando è necessario e possibile applicare l'avanzo in sede di previsione di bilancio??

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

L'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è distinto come di seguito:

A - FONDI VINCOLATI (vincoli d legge e destinazione)

B - FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

C - FONDI ACCANTONATI (fondo crediti di dubbia esigibilità, fondi spese e rischi)

D - FONDI LIBERI

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

Ai sensi dell'art. 187, comma 3 del Tuel:

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da:

- accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;
- derivanti da fondi **vincolati**;

possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di ***variazione al bilancio***

Tale impiego/variazione è effettuata solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta.

- Se il bilancio di previsione impiega **quote vincolate** del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta **verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo** relativo alle entrate e alle spese vincolate e **approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione** relativo al prospetto del risultato di amministrazione presunto.
- Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione.

l'avanzo d'amministrazione art 187 3 sexies

Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente **costituite dagli accantonamenti** effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con **provvedimento di variazione al bilancio**, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione....., **sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.**

l'avanzo d'amministrazione e competenza sulle variazioni

A BILANCIO APPROVATO

Le variazioni consistenti nella mera **reiscrizione di economie di spesa** derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, **dal responsabile finanziario**.

In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. (Art. 187, comma 3 quinquies TUEL)

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, **il responsabile finanziario**, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a **entrate vincolate**, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies; (art. 175, comma 5 quater del TUEL)

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

D - FONDI LIBERI

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato **con provvedimento di variazione di bilancio**, per le finalità di cui all'art 193 tuel .

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità sopra indicate e secondo le priorità di seguito indicate nell'art 193 tuel.

ENTRATE : l'avanzo d'amministrazione

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

La legge di bilancio 2019 ai commi 897-900 prevede che tutti gli enti sottoposti alle regole dell'armonizzazione contabile (**quindi anche quelli in disavanzo diversamente da quanto precisato da qualche corte dei conti**) possono applicare al bilancio di previsione **la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A)** del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011) **diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.**

Lo sblocco dell'utilizzo avanzo per i comuni in dissesto non si è però realizzato completamente.....

L' accertamento di entrata

Al punto 3 dell'allegato principio 4/2 del Dlgs 118/2011 si dice:

- L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

la ragione del credito;

il titolo giuridico che supporta il credito;

l'individuazione del soggetto debitore;

l'ammontare del credito;

la relativa scadenza.



L'indicazione della scadenza del credito diventa un elemento fondamentale dell'accertamento di entrata

ENTRATE

Non possono essere accertate in un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito (entrate future)

L'accertamento di entrata e imputazione contabile

Attenzione particolare, dei responsabili e dei revisori , sulle previsioni di entrata più importanti:

1. IMU
2. **Addizionale all'irpef**
3. Tassa raccolta rifiuti
4. ...e le voci più importanti in rapporto all'ente

E in particolare alle regole sull'accertamento che seguono le entrate evidenziate

Previsioni di entrata;

Attenzione , inoltre alle previsioni in merito a:

1. Oneri di urbanizzazione applicate alle spese correnti che dal 2018 sono cambiate ...
2. Il Fondo di solidarietà comunale

Previsioni di entrata;

*A decorrere dal 1° gennaio 2018, come disposto dalla legge di bilancio 2017 (L232/2016) i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla **manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria**, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione,aree verdi...*

Il decreto fiscale (Dl 148/17) convertito nella legge 172/2017 ha permesso l'utilizzo di questi proventi anche per il finanziamento delle spese di **progettazione**.

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario è stata ripartita in due quote:

la prima, corrispondente (inizialmente nel 2017) al **60%** della dotazione, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche;

la seconda quota, corrispondente al **40%** della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard e alle capacità fiscali pro capite di cui ai rilevamenti Sose sui fabbisogni standard.

- La quota del fondo di solidarietà da distribuire con riferimento alla differenza fra i fabbisogni standard e la capacità fiscale del singolo Comune è variata dal 20% dell'anno 2015 al 30% per il 2016, al 40% per il 2017 e 55% per il 2018; questa voce va tenuta sotto stretta osservazione come il lavoro del Sose

-

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - novità...

- ▶ Nella Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell'8 novembre 2018 non è stata trovata una soluzione alla questione riguardante il riparto del fondo di solidarietà comunale 2019.
- ▶ Per distribuire gli oltre 6 miliardi di Euro a disposizione si sarebbero dovuti considerare soprattutto i differenziali fra le capacità fiscali e i fabbisogni standard dei singoli enti; tale parametro, il cui peso sarebbe dovuto crescere al 60% (dal 45% del 2018), avrebbe comportato una redistribuzione molto accentuata, poco gradita all'Anci e soprattutto un po' problematica da gestire.
- ▶ In base alla disciplina vigente, per giungere al riparto è richiesto un previo accordo da sancire in sede di Conferenza entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da recepire con un apposito dpcm entro il 31 ottobre; in mancanza, **il Governo può procedere unilateralmente entro il 15 novembre.**
- ▶ L'Anci ha chiesto di confermare il riparto del 2018 .

• Il comma 921 dell'art 1 della legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018 c.d. legge di bilancio 2019 stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018. come richiesto dall'Anci al fine di permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo.

• **PERTANTO STESSO IMPORTO DEL 2018...**

FONDO IMU-TASI : contributo ridotto e solo per manutenzione

- ▶ ***I commi 892-895 della legge di bilancio 2019*** prevedono l'erogazione di un contributo "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui (**co. 892**) ed è ripartito tra i comuni interessati (circa 1.800), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019.
- ▶ Il fondo nasceva nel 2014 con una dotazione complessiva di 625 milioni, nel 2018 (ed anche nel 2017) veniva ridotto a 300 milioni di euro. Oggi a 190 milioni da utilizzare per manutenzione in conto capitale.
- ▶ Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il "finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale" (**co. 892**) e le relative spese devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno (**co,884**)
- ▶ **Quindi a parte l'importo ridotto rispetto al passato quello che irrita i comuni è che il fondo sia anche non più libero nell'utilizzo.**

L'accertamento di entrata e imputazione contabile

L'iscrizione dell'accertamento nel bilancio triennale avviene in relazione al criterio della **scadenza del credito** rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

accertamento entrata e fondo crediti di dubbia esigibilità

. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine quota di entrata corrente o una quota dell'avanzo di amministrazione.

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato 2 al punto n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata “**accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**”, il cui ammontare è determinato in relazione:

alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;

alla loro natura;

alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi

L'accertamento delle entrate e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Nel bilancio di previsione occorre:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui)
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2)

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione

L'accertamento di entrata e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di miglioramento della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficaci) possono calcolare il FCDE facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. (modificato di recente nel principio contabile)

L'accertamento delle entrate e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Al fine di consentire un avvio graduale dell'accantonamento al FCDE, il legislatore ha consentito di stanziare nel bilancio di previsione percentuali più basse rispetto al totale: nel primo esercizio 2015 era stata prevista una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti sperimentatori);

➤ nel secondo esercizio (2016) una quota pari almeno al 55% dell'accantonamento, nel terzo esercizio (2017) una quota pari almeno al 70% dell'accantonamento, **nel quarto esercizio (2018)** una quota pari almeno al 85% dell'accantonamento ed infine, nel quinto esercizio (2019), un accantonamento pari al 100%.

L'accertamento delle entrate e il fondo crediti di dubbia esigibilità

- ▶ Da segnalare come la legge di bilancio 2018 ha reso più graduale l'impatto sui bilanci di previsione dei crediti dubbi riducendo la percentuale delle quote di accantonamento **dall'85 al 75% nel 2018,** e dal **100 all'85% nel 2019.**
- ▶ La legge di bilancio 2019 ha ridotto ai commi 1015-1018 per il 2019 la percentuale all'80% con precise condizioni
- ▶ Nel 2020 la quota di accantonamento sarà pari al **95%** per poi arrivare al 100% solo nel 2021. In pratica due anni dopo rispetto all'originaria tabella di marcia.

L'accertamento delle entrate e il fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel terzo anno di applicazione dei nuovi principi , e quindi dal 2017 per la maggior parte degli enti (salvo chi ha fatto la sperimentazione) come evidenziato nell'esempio 5 allegato al principio contabile n. 2 si procede come segue:

per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente e al **rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dei 2 anni precedenti.** (ans parere anni finiti)

per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi tre anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nei 2 esercizi precedenti.

L'accertamento delle entrate il fondo crediti di dubbia esigibilità: anni di riferimento

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
bilancio di previsione 2019	incCP aano x+ inc Res anno X / acc CP	incCP anno x + inc Res anno x / acc CP	incCP anno X + inc Res anno X+1 / acc CP	incCP anno X + inc Res anno X+1 / acc CP	incCP anno X + inc Res anno X+1 / acc CP	anni da prendere in esame

dubbia esigibilità

- ▶ Tradotto in modo semplice per il 2019 si valutano gli anni dal 2013 al 2017 (anni già consuntivati) nel seguente modo
- ▶ ANNI 2017 2016 2015 (si applicava già la contabilità armonizzata) incassi di competenza es. 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015): accertamenti esercizio 2015
- ▶ ANNI 2014 2013 (non si applicava ancora l'armonizzata) incassi di competenza es. 2014 + incassi c/residui 2014): accertamenti esercizio 2014

dubbia esigibilità

Trascorsi 5 anni, il Fondo sarà calcolato **raffrontando esclusivamente gli incassi di competenza con gli accertamenti di competenza.**

Ciò significa che nel corso dell'esercizio tutte le entrate mediamente non rimosse non potranno più essere utilizzate dell'ente a finanziamento del proprio bilancio, ma dovranno obbligatoriamente essere accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto a bilancio.

LA NORMA PARE TROPPO VINCOLANTE E RESTRITTIVA
E TENDE A CREARE FORTI AVANZI NON SEMPRE
GIUSIFICABILI E OPPORTUNI

il fondo crediti di dubbia esigibilità

Le modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità sono state oggetto di verifica da parte della Commissione Arconet. Un quesito posto dall'Anci alla Commissione, esaminato nel corso della riunione del 12 aprile 2017, mirava a richiedere una modifica al criterio di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), al fine di includere nello stesso oltre agli incassi in c/competenza anche quelli in conto residui.

Probabilmente si accantona di più rispetto a quello effettivamente necessario...

il fondo crediti di dubbia esigibilità

La Commissione Arconet ha puntualizzato il diverso ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fondo svalutazione crediti. Infatti, mentre il primo ha la funzione di evitare che siano impiegate risorse di dubbia esigibilità per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (cioè in sostanza che le entrate non sicuramente esigibili siano effettivamente spese), il secondo ha lo scopo di accantonare risorse in previsione della cancellazione futura di entrate non esigibili ossia, in termini economici, di anticipare all'esercizio perdite presunte future su crediti.

il fondo crediti di dubbia esigibilità

L'iscrizione al Fcde a bilancio 2019 dell' 85% o 80% delle somme che si prevede di non riscuotere nell'esercizio costringe gli enti a individuare nuove risorse di entrata, piuttosto che a comprimere la spesa, **generando consistenti avanzi di amministrazione derivanti dalla gestione di competenza** che potrebbero, nel caso in cui l'ente abbia una buona capacità di riscossione delle proprie entrate a residuo, non essere necessari per coprire gli accantonamenti a Fcde a rendiconto.

il fondo crediti di dubbia esigibilità

Diventa pertanto rilevante la possibilità offerta dal principio contabile di considerare nel calcolo, oltre agli incassi in conto competenza, anche gli incassi realizzati nell'anno successivo, in conto residui anno precedente. In tale contesto i chiarimenti forniti dalle FAQ n.25 e n.26 intervengono in modo molto puntuale e preciso a chiarire i dubbi che gli enti avevano evidenziato dalla lettura dell'esempio 5 del principio contabile 2.

il fondo crediti di dubbia esigibilità

In particolare dalla Faq n.25 si ricava che nel calcolo da effettuarsi in sede di bilancio 2019/2021 agli enti non sperimentatori è consentito, per le annualità 2012/2014, utilizzare tutti gli incassi (competenza + residui) da raffrontarsi con gli accertamenti di competenza, mentre per le annualità 2015/2016 potranno essere sommati, agli incassi in conto competenza, anche gli incassi in conto residui anno precedente effettuati nell'anno successivo.

Non così per gli enti sperimentatori

il fondo crediti di dubbia esigibilità

In particolare la Faq n.25 specifica che nel calcolo da effettuarsi in sede di bilancio 2018/2020 agli enti non sperimentatori è consentito, per le annualità 2012/2014, utilizzare tutti gli incassi (competenza + residui) da raffrontarsi con gli accertamenti di competenza, mentre per le annualità 2015/2016 potranno essere sommati, agli incassi in conto competenza, anche gli incassi in conto residui anno precedente effettuati nell'anno successivo.

Non così per gli enti sperimentatori

il fondo crediti di dubbia esigibilità

In occasione del rendiconto, se il FCDE :

- è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo;
- risulta superiore all'importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria

il fondo crediti di dubbia esigibilità

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio

L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

il fondo crediti di dubbia esigibilità

L'accantonamento al FCDE dovrebbe essere a regime dal 2021 è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere già dal primo esercizio:

- se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione;
- fino a quando il FCDE non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

il fondo crediti di dubbia esigibilità

➤ Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione.

➤ Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo.

➤ A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.

il fondo crediti di dubbia esigibilità: in evidenza

1. Importanza di un controllo da parte dei responsabili finanziari e dei revisori delle poste più importanti in termini di importo e di rischio incasso : es sanzioni codice della strada , entrate tributarie derivanti da lotta all'evasione.
2. Inserimento nella nota integrativa delle poste che sono state oggetto di accantonamento nel FCDE
3. Monitoraggio costante e aumento del fondo in caso di variazioni aggiuntive di poste a rischio o **riduzione** del fondo in caso di incasso totale di somme che si presumevano a rischio.

il fondo crediti di dubbia esigibilità e la corte dei conti

La Corte dei Conti , precisa che la funzione del fondo crediti dubbia esigibilità è evitare l'impiego, in termini di spesa, di risorse in entrata di incerta acquisizione. Si tratta di un fondo rettificativo finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte che si prevede di non incassare in corso di esercizio.

il FCDE e la corte dei conti

Per questo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (principio n.2), mentre tra le passività s'inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (articolo 46 del Dlgs 118/2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2), che viene accantonato per evitare un disavanzo di amministrazione a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla cancellazione dei crediti (residui attivi).

In sostanza, il fondo crediti dubbia esigibilità permette di accumulare risorse sufficienti a coprire "potenziali" insussistenze di crediti, evitando così eventuali squilibri di bilancio.

il fondo crediti di dubbia esigibilità

Si richiama una attenzione particolare al calcolo in quanto è collegato a conseguenze.

la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana, con la deliberazione del 22 settembre 2016, n. 116 ha per esempio evidenziato che:

Il Comune che non provvede alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità provoca una **grave irregolarità contabile**. Questa soprattutto se il bilancio in questione è gravato da altre criticità: anticipazioni di cassa reiterate etc.,

il FCDE : un caso particolare sulla tassa rifiuti

Quale rapporto tra l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per la tassa sui rifiuti e la previsione dell'obbligo normativo di inserimento tra i costi del piano finanziario anche dei crediti inesigibili, contenuto nel comma 654-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013.

La Corte dei conti, della Regione Siciliana, con la recente deliberazione n. 113 del 15/06/2016, ha evidenziato come si tratti di due norme del tutto diverse, con funzioni assolutamente autonome tra loro e non comparabili.

il FCDE POSSIBILE RIDUZIONE LEGGE 145/2018

- ▶ I commi 1015-1018 della legge 145/2018 hanno stabilito la facoltà per gli enti locali, nel corso del 2019, di variare il bilancio di previsione per **ridurre lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità**, relativo all'anno in corso, a un valore pari all'80%
- ▶ Tuttavia, possono procedere in tal senso solo gli enti locali :
 1. che hanno provveduto alla pubblicazione nei termini di legge degli indicatori di tempestività dei pagamenti relativi al 2017 e 2018,
 2. Hanno, prima dell'avvio di SIOPE + , regolarmente trasmesso alla piattaforma dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

il FCDE POSSIBILE RIDUZIONE LEGGE 145/2018

- ▶ Per poter beneficiare della riduzione dell'accantonamento al fondo crediti, gli enti devono trovarsi anche in una di queste due situazioni alternative:
- ▶ a) avere indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (Dpcm 22 settembre 2014), calcolato e pubblicato per il 2018, rispettoso dei termini di pagamento relativi alle transazioni commerciali fissati dal Dlgs 231/2002
- ▶ b) aver pagato le fatture ricevute e scadute nel 2018 per un importo complessivo non inferiore al 75% del totale ricevuto;
- ▶ oppure aver ridotto del 10% il debito commerciale residuo rispetto a quello del 2017, come definito dall'articolo 33 del Dlgs 33/2013, oppure che non hanno alcun debito residuo o che hanno un debito costituito solo da partite oggetto di contenzioso o di contestazione.

INDEBITAMENTO

Riferimenti per il bilancio di previsione

L'indebitamento

Premesso che la capacità di indebitamento deve essere vista alla luce degli equilibri complessivi dell'ente e nei vincoli di cui all'art 10 della L 243/2012 , l'articolo 204 del Tuel, più volte modificato nel corso degli anni, **prevede oggi** una capacità di indebitamento al **10%**, intesa come incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.

LIMITE CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

ANNO 2011 12%

ANNO 2012-2014 8%

DALL' ANNO 2015 10%

► PARAMETRO =

$$\frac{\text{INTERESSI PASSIVI}}{\text{ENTRATE CORRENTI PENULTIMO ESERCIZIO}}$$

mutui possono essere
accesi solo per finanziare
investimenti

La durata del mutuo
deve essere rapportata
alla vita utile del bene

RINEGOZIAZIONE MUTUI IN BASE ALLA LEGGE 145/2018

La legge di bilancio 2019 (commi 961-964 dell'articolo 1 della legge 145/2018) apre a una nuova stagione di rinegoziazione dei mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti spa e successivamente trasferiti al Mef.

Possono accedere alla **rinegoziazione** i mutui che hanno le seguenti caratteristiche:

- ▶ interessi calcolati sulla base di un tasso fisso; - oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- ▶ scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- ▶ debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- ▶ mancanza di rinegoziazione

PREVISIONE E SPESA

Dall'impegno al fondo pluriennale vincolato : classificazione della
spesa

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

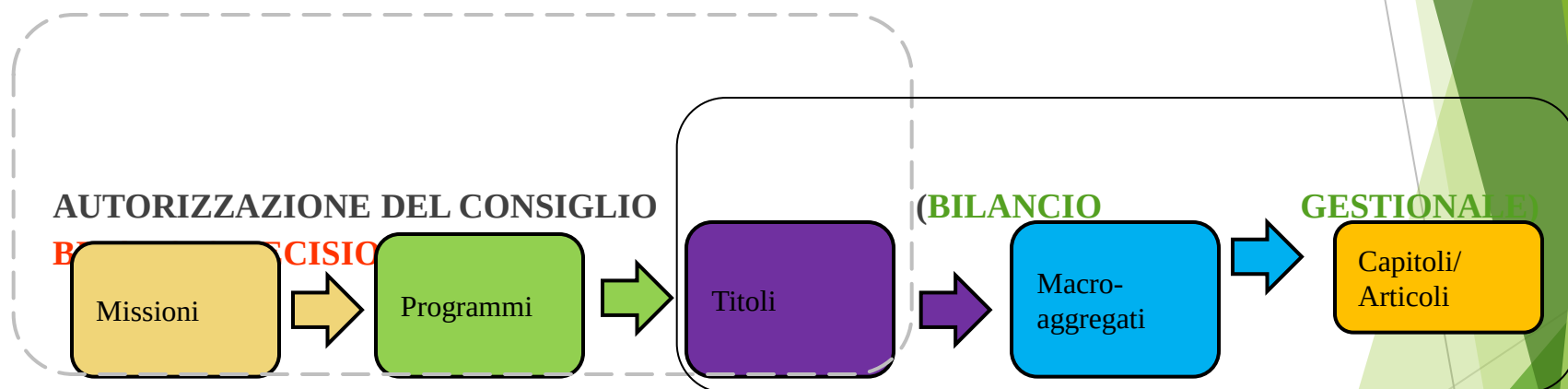
La parte Spesa del bilancio è articolata in **missioni** e **programmi** (articolo 12 del decreto legislativo 118/2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti:

- ❑ le **missioni** rappresentano **le funzioni principali** e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate;
- ❑ i **programmi** esprimono gli **aggregati omogenei di attività** volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni; il programma è raccordato con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari COFOG (La Cofog è una classificazione, secondo il sistema dei conti europeo SEC95, delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici – rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi – per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei)

Nel bilancio di previsione le spese per missioni e programmi sono distinte ulteriormente per **titoli**.

I titoli sono rappresentati anche **per macroaggregati**, secondo la natura economica della spesa.

Nel bilancio di previsione armonizzato l'unità elementare di voto è la missione/programma/titolo (non più l'intervento)



CLASSIFICAZIONE SPESE PER TITOLI

Bilancio armonizzato	Vecchio bilancio
Titolo 1 Spese correnti	Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	
Titolo 4 Rimborso Prestiti (presente solo nella Missione 50)	Titolo 3 Spese rimborso prestiti
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere (presente solo nella Missione 60)	
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro (presente solo nella Missione 99)	Titolo 4 Spese per servizio per conto terzi

I VALORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel bilancio di previsione nella parte entrata e nella parte spesa

vanno indicati i valori relativi a:

Colonna
residui
presunti

Colonna
previsioni
definitive
dell'anno
precedente

Previsioni del triennio

Per ogni voce iscritta nel bilancio bisogna indicare la

Previsione di competenza

Previsione di cassa (annuale)

I VALORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Nelle **previsioni di competenza delle spese** sono indicati anche i dettagli relativi a:

- ❖ **quanta parte** di queste previsioni
 - **è già impegnata** negli esercizi precedenti
 - **è re-imputata** ai sensi della norma e del principio contabile N. 2 e, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali per gli anni successivi;
 - **è di competenza da impegnare**

IL PIANO INTEGRATO DEI CONTI e importanza (ALLEGATO N. 6 D.P.C.M. 28/12/2011)

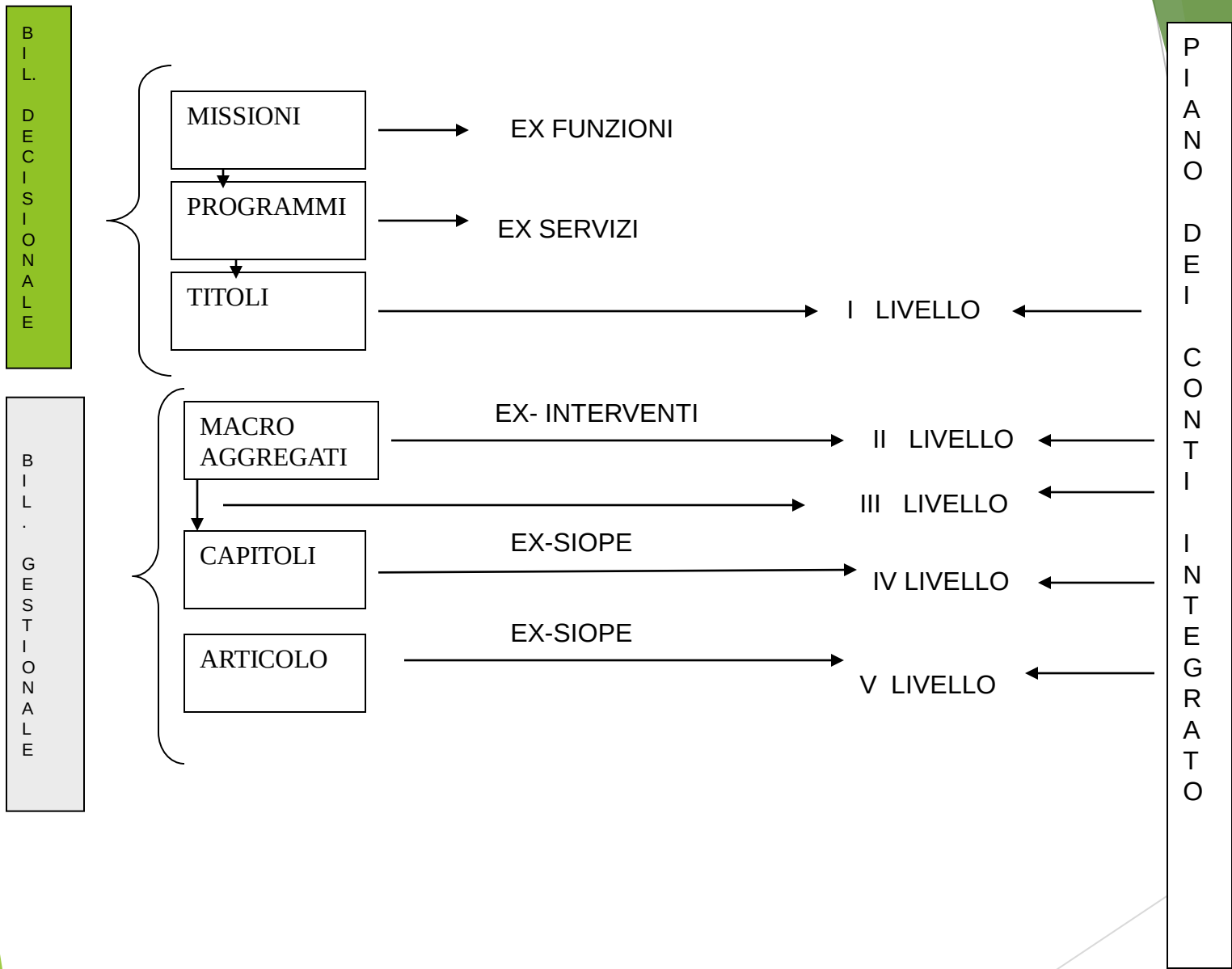
(ART.4 D.lgs 118/2011)

LA PREVISIONE E IL RENDICONTO

In tali fasi il Piano Finanziario va applicato almeno fino al 4° livello e i dati del Bilancio di previsione vanno esposti riclassificati in un apposito allegato secondo tale codifica. **Ove possibile è opportuno arrivare già al quinto livello**

LA GESTIONE

In fase di gestione il Piano Finanziario va applicato fino al 5° livello, quindi, sarebbe opportuno che in fase di predisposizione della determinazione per assunzione dell'impegno di spesa (o accertamento di entrata), venga indicato il codice completo.



UN ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: SPESA

U 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

Livello	Voce	Codice	Denominazione
I	Spese correnti	U 1.00.00.00.000	Titolo
II	Acquisto di beni e servizi	U 1.03.00.00.000	Macroaggregato
III	Acquisto di beni	U 1.03.01.00.000	Livello non denominato
IV (livello minimo articolazione per allegato al bilancio)	Altri beni di consumo	U 1.03.01.02.000	Capitolo
V	Carta, cancelleria e stampati	U 1.03.01.02.001	Articolo

PREVISIONE E SPESA

L'impegno e la competenza potenziata

L'impegno di spesa

Al punto 5 del principio contabile n.2 si precisa:

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.



L'indicazione della scadenza dell'obbligazione diventa un elemento obbligatorio dell'impegno di spesa

SPESE

- Principio generale soggetto a deroghe:

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica

PREVISIONE E SPESA

il fondo pluriennale vincolato

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(punto 5.4 principio contabile n.2)

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata (all. n. 4/2), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

In attuazione del principio contabile della competenza finanziaria gli enti iscrivono questo **fondo** che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse **già accertate nell'esercizio in corso**, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Fondo pluriennale vincolato: finalità

Il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

- a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego;
- b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche.

Al fine di rendere ancora più chiara tale funzione **al bilancio di previsione è allegato un prospetto** che, per ciascun programma, evidenzia l'articolazione temporale del fondo pluriennale vincolato.

Fondo pluriennale vincolato: finalità

Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da:

1. entrate correnti vincolate
2. da entrate destinate al finanziamento di investimenti,

accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

N.B. Costituzione del Fondo subordinata alla natura vincolata dell'entrata collegata ad una spesa

Fondo pluriennale vincolato: finalità

Prescinde dalla natura vincolata o destinata dell'entrata

solo il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario (e straordinario) dei residui

Il Fondo pluriennale vincolato si forma anche negli altri specifici casi previsti dalla norma quali:

1. la premialità ed al trattamento accessorio del personale dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo,
2. la copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile

Fondo pluriennale vincolato:

La regola generale del Fondo Pluriennale Vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e confluiscono nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio

Fondo pluriennale vincolato e le corse di fine anno:

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato:

- a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate.
- b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate

Fondo pluriennale vincolato e le corse di fine anno:

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce confluiscono **nell'avanzo di amministrazione** vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il Fondo pluriennale vincolato deve essere ridotto di pari importo.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(punto 5.4 principio contabile n.2)

Di norma, il **fondo pluriennale vincolato** è costituito solo da entrate vincolate derivanti da:

- a) vincoli di legge,
- b) debiti per il finanziamento di investimenti,
- c) trasferimenti a destinazione vincolata,
- d) vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse .

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(punto 5.4 principio contabile n.2)

- . **Non è corretto costituire il fondo pluriennale vincolato:**
 - a fronte di entrate vincolate non ancora spese, ovvero in assenza dei correlati impegni, imputati agli esercizi successivi;
 - per le spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali;
 - per le entrate vincolate destinate a dare copertura a spese impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui l'entrata è accertata e imputata.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(punto 5.4 principio contabile n.2)

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura:

- delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;
- della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO : VARIAZIONI

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti

Se la prestazione non è resa entro il 31.12 è necessario:

- effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali vincolati ed alle quote esigibili della spesa. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e di quello precedente necessarie alla re-imputazione delle spese sono effettuate con atto di giunta entro il termine per l'approvazione del rendiconto.

Le spese in conto capitale **sono imputate** sulla competenza dell'esercizio in cui l'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata è **esigibile** sulla base del relativo crono-programma (punto 5.3 principio contabile n. 2).

Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un crono-programma, l'imputazione della spesa agli esercizi è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, **ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa e quindi in considerazione della scadenza** dell'obbligazione stessa.

A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate **le scadenze** dei singoli pagamenti.

E' in ogni caso auspicabile che l'ente realizzi e/o richieda sempre un crono-programma della spesa di investimento da realizzare.

L'applicazione del fondo comporta che l'opera pubblica non viene più gestita a residui ma riproposta ogni anno sui bilanci preventivi facendo così esercitare al Consiglio un ruolo di controllo sull'attuazione degli investimenti

per attivare il fondo pluriennale 2018 e trasportare gli impegni relativi agli investimenti sul 2019 occorre rientrare nelle seguenti fattispecie:

lavori pubblici

1. la pubblicazione del bando per le gare ove richiesta
2. l'invito agli operatori economici a presentare l'offerta nei casi di procedure di gare senza pubblicazione di bando
3. l'individuazione dell'aggiudicatario per l'affidamento diretto

Altri investimenti attrezzature , arredi , hardware serve l'aggiudicazione

Il fondo pluriennale: casi particolari

Per l'acquisto di immobili somme impegnabili nel fondo pluriennale anche se manca il rogito

Con la deliberazione 108/2016 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia risponde positivamente ammettendo la possibilità di impegno, e dunque di **accantonamento a fondo pluriennale vincolato, dell'importo relativo all'acquisizione immobiliare**, anche se il trasferimento di proprietà non è stato ancora formalizzato con atto notarile.

Nel caso di specie, poiché si sono verificati i presupposti previsti dalla convenzione per far sorgere l'obbligo di acquisto del bene immobile, **a prescindere dalla formalizzazione dell'acquisto mediante atto notarile:**

Alcuni puristi del diritto pensano che l'obbligazione si perfezioni solo con il rogito.

Il fondo pluriennale: novità legge 145/2018 co. 909-911

- **Le economie** riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici **concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato** secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Il fondo pluriennale: novità legge 145/2018 co. 909-911

- . Approvate con anticipo le modifiche alle regole di contabilizzazione delle spese di investimento, che molto probabilmente potranno essere applicate già con il riaccertamento ordinario per il rendiconto 2018. La Commissione Arconet ha infatti accelerato i propri lavori per consentire l'emanazione, del decreto ministeriale chiamato a definire, dopo la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 909 e 910), la modalità di contabilizzazione delle spese per investimenti in linea con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016).

PREVISIONE E SPESA

fondi di garanzia

Bilancio preventivo 2019 e i fondi di garanzia

La contabilità armonizzata degli enti locali è improntata ad un evidente principio di prudenza cui passa attraverso la gestione dei fondi e accantonamenti che caratterizzano il bilancio di previsione 2018.

crediti dubbia esigibilità

Nella missione 20 «Fondi e accantonamenti», all'interno del relativo programma, è stanziato il fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui si è già parlato in precedenza e il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione.

Preventivi 2019 e i fondi di garanzia

Le passività potenziali

Sempre nella missione 20, al programma «Altri fondi», è possibile stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. (es. fondo rinnovi contrattuali).

Il contenzioso

La gestione del contenzioso legale determina poi la necessità di accantonare annualmente somme in funzione del rischio di soccombenza nelle liti in cui è parte l'ente

Le indennità di fine mandato

Anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono un onere potenziale dell'ente, in considerazione del quale è opportuno prevedere accantonamento ad hoc, denominato «fondo spese per indennità di fine mandato del ...», sul quale non è possibile impegnare e pagare

Preventivi 2019 e i fondi di garanzia

Perdite delle partecipate

Il comma 551 dell'articolo unico della legge 147/2013 dispone l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, di accantonare un fondo vincolato nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

Tale fondo è altresì previsto dal nuovo TU delle partecipate dlgs 175 del 19 agosto 2016 all'art. 21. che prevede l'accantonamento nell'anno successivo di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato .

Fondi di riserva

Il nuovo ordinamento conferma l'obbligo di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Fondo di riserva di cassa il cui stanziamento non può essere inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

Fondo Pluriennale vincolato (sia in entrata sia in uscita) di cui si è già parlato.

PREVISIONE SPESA

limiti di legge alla spesa corrente

Con il bilancio di previsione 2019 – 2021 occorrerà riscontrare i numerosi vincoli sulla spesa corrente che il legislatore ha posto sulle autonomie locali anche se verificabili a consuntivo.

Da oltre 5 anni con modifiche anno per anno vi sono numerosi limit che calpestano l'autonomia dei Comuni ma che devono essere fatti osservare dai revisori fatto salvo le possibilità offerte dal dlgs 50/2017 e dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

- ▶ Per il bilancio 2019, il dl 50/2017 e la legge 145/2018, hanno previsto a favore degli enti che centreranno l'obiettivo di approvare il **bilancio entro dicembre 2018**, oltre che approvare i consuntivi entro il 30 aprile, la possibilità di **derogare** ai tetti ad alcune voci di spesa (es. relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza e formazione).
- ▶ Per chi non centra tale obiettivo valgono i vincoli che seguono:

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

- ▶ SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA Art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010
- ▶ Il limite massimo in ordine alle consulenze è pari al **20%** dell'importo impegnato nel 2009 .

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

- ▶ SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA Art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010
- ▶ L'art. 6, comma 8 chiarisce che decorrere dall'anno 2011, gli Enti locali “non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

- ▶ SPESE PER SPONSORIZZAZIONI L' Art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, stabilisce che a decorrere dal 2011, **vige il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.**
- ▶ In tema di sponsorizzazioni, occorre ricordare che la Corte dei conti Lombardia con i pareri nn. 1075/2010/PAR, 1076 /2010/PAR, 122/2011/PAR e 160/2010/PAR, ha chiarito che la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine.
- ▶ **Il divieto di spese per sponsorizzazione non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici.** In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni, oggi ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

- ▶ SPESE PER MISSIONI Art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010
- ▶ In materia di spese per missioni resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, secondo il quale a decorrere dall'anno 2011, gli enti locali non possono effettuare spese per missioni, “per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009”. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”.

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

- ▶ SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE Art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010
- ▶ In materia di spese per attività di formazione resta fermo quanto previsto dall' art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. L'articolo citato stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dall'Ente Locale per le attività di formazione “deve essere non superiore al **50 per cento della spesa dell'anno 2009**”. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della predetta disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. **La Corte dei conti, a Lombardia con Deliberazione n. 116 /2011** ha chiarito che l'art. 6, comma 13 è riferibile ai soli interventi formativi, decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente e **non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, quali le spese per corsi obbligatori**, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro (ad es.corsi antincendio e di primo soccorso).

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

- ▶ 6. SPESE PER AUTOVETTURE Art. 5, comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95 Art.15 del DL 24.04.2014 n° 66, Art.1 comma 636 della legge 208/2015
- ▶ le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (massimo 30% delle spese sostenute nel 2011, a loro volta non superiori all'80% di quelle del 2009 – articolo 5, comma 2, DL 95/2012), con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di vigilanza sulla rete stradale provinciale e comunale.
- ▶ L'art. 5 citato parla di “**autovetture**”, pertanto, non sono da considerare gli “**automezzi**” facenti parte del parco macchine del Comune, in quanto non immatricolati come autovetture.

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

- ▶ 7. SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI Art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013), Art.10 comma 3 legge 210/2016
- ▶ In materia di spese per l'acquisto di mobili e arredi trova applicazione il limite di cui all'art. 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013), secondo il quale gli Enti Locali, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (vd modifica apportata dall'art 10 comma 6 del dl 192/14 e dall'art 10 comma 3 della legge 21/2016), non possono effettuare spese di ammontare superiore **al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi**, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. **Non rientrano i mobili scolastici.**

Limiti vecchi e nuovi nella costruzione del bilancio

► 8 ACQUISTO IMMOBILI

- **Il comma** comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento

Semplificazioni ai sensi della legge 145/2018

► ...sempre per chi approva il bilancio entro il 31/12•

► **NON SI APPLICANO I SEGUENTI ADEMPIMENTI:**

1. **Comunicazione al Garante:** i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
2. **•Piani di razionalizzazione:** comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Semplificazioni ai sensi della legge 145/2018

3. LOCAZIONI E MANUTENZIONI DI IMMOBILI DA PARTE DELLA P.A

articolo 24 del DL 66/2014 riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Limiti di spesa con deroga ai sensi del D.L. 50/2017 e L. 145/2018

Limiti di spesa con deroga ai sensi del D.L. 50/2017 e L. 145/2018		
OGGETTO SPESA	LIMITE MASSIMO SPESA	NORMA DEROGA
Studi e consulenze (ex art. 6 comma 7 D.L. n. 78/2010)	20% importo impegnato nel 2009	esclusione ex art. 21 bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21/06/2017, n. 96
Relazioni, convegni, pubblicità e rappresentanza (ex art. 6 comma 8 del D.L. n. 78/2010)	20% importo impegnato nel 2009	esclusione ex art. 21 bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21/06/2017, n. 96
Sponsorizzazioni (ex art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010)	Divieto di sponsorizzazione	esclusione ex art. 21 bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21/06/2017, n. 96
Formazione (ex art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010)	50% importo impegnato nel 2009	esclusione ex art. 21 bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21/06/2017, n. 96
Missioni (ex art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/2010)	50% importo impegnato nel 2009	esclusione art. 1 comma 905 L. 145/2018
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (ex DI 95 del 06/07/2012 art. 5, c. 2 modificato dal D.L. 66/2014, art. 15	30% importo impegnato nel 2011	esclusione art. 1 comma 905 L. 145/2018

Limiti di spesa

Rimangono in essere comunque anche per i comuni che hanno approvato il bilancio entro il 31 dicembre :

- **Studi e consulenza** :... a decorrere dall'anno 2014, *non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. ((13))*

Limiti di spesa comma 1131, lett. F art. 1 legge 145/2018

Rimangono in essere comunque anche per i comuni che hanno approvato il bilancio entro il 31 dicembre :

- ▶ **Proroga divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa**
- ▶ Viene ulteriormente prorogata al 1° luglio 2019 l'applicazione del divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro, di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (lettera h).

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Ai sensi della legge 243/2012

PAREGGIO DI BILANCIO : NOVITA'

I commi 819-826 della legge 145/2018 innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale.

- ▶ gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, **potranno utilizzare** in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

PAREGGIO DI BILANCIO NOVITA'

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Tale situazione di equilibrio è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

VERIFICHE SUL BILANCIO

sintesi

Verifiche per responsabili servizi finanziari e revisori sul bilancio in sintesi

- ▶ VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
- ▶ GESTIONE DELL'ESERCIZIO
- ▶ BILANCIO DI PREVISIONE
- ▶ 1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
- ▶ 2. Previsioni di cassa
- ▶ 3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno
- ▶ 4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
- ▶ 5. Finanziamento della spesa del titolo II
- ▶ 6. La nota integrativa
- ▶ VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
- ▶ 7. Verifica della coerenza interna
- ▶ 8. Verifica della coerenza esterna

Verifiche per responsabili servizi finanziari e revisori sul bilancio in sintesi

VERIFICA ATTENDIBILITA', CONGRUITA' PREVISIONI A) ENTRATE CORRENTI

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Spese di personale

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - conv. nella Legge 133/2008)

Spese per acquisto beni e servizi

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Correttezza nella costituzione del FPV

Fondo di riserva di competenza

Fondi per spese potenziali

Fondo di riserva di cassa

ORGANISMI PARTECIPATI

SPESE IN CONTO CAPITALE

INDEBITAMENTO

PERSONALE

I controlli effettivamente utili

Spesa personale 2019: compito dei revisori

Tra le spese che compongono il fabbisogno complessivo dell'ente sicuramente quelle che hanno una maggior importanza, soprattutto in termini di rigidità del bilancio, sono quelle che si riferiscono **alle risorse umane dell'ente** ossia il personale.

Spesa personale : compito dei revisori

Nella verifica di tale tipologia di spesa l'organo di revisione deve prestare particolare attenzione al pieno rispetto della disciplina vincolistica in tema di contenimento di spesa di personale.

Tale controllo investe anche la fase di programmazione ed è così sintetizzabile

Personale 2019: compito dei revisori

1. quantificazione del fabbisogno annuale di personale e inserimento nel DUP
2. riscontro allocazione negli schemi del bilancio di previsione nel macroaggregato 101 redditi da lavoro dipendente, nel 102 per la parte relativa all'Irap e nel 103 per quei servizi che rientrano tra le spese di personale non di lavoro dipendente.

Personale 2019: compito dei revisori

L'organo di revisione è chiamato dall'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001 ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del **principio di riduzione complessiva della spesa**. È necessario pertanto svolgere un'attenta analisi dei documenti al fine di poter esprimere un parere favorevole all'approvazione dell'atto di determinazione del fabbisogno.

Personale : premessa

Negli ultimi anni , a fronte di un aumento esponenziale di adempimenti si è registrata una forte contrazione dei dipendenti pubblici ; in particolare tale è stata ancora più accentuata nel comparto Regioni e Autonomie locali: la differenza tra 2015 e 2007 è del 10,7% e, in valore assoluto, di ben 55.388 unità. Da sottolineare il forte calo registrato nel solo 2015 rispetto al 2014: 3,9%.

Lo stipendio medio dei dipendenti pubblici è sceso nel 2015 a quota 34.146 euro, cioè il 6,2% in meno (inflazione compresa) rispetto al 2011

Personale 2019:limiti attuali

Per i Comuni al di sopra dei mille abitanti l'aggregato delle **spese di personale** non può essere nel 2019 superiore alla media delle spese di personale degli **anni 2011-2013** in virtù dell'articolo 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006.

I comuni al di **sotto dei mille abitanti** dovranno, invece, contenere la spesa rispetto a quella del 2008.

Nel 2016 è stata abrogata la disposizione che prevedeva anche il contenimento del rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Obbligo poter procedere alle assunzioni	Riferimento normativo
1 Approvazione del fabbisogno triennale delle risorse umane per il periodo 2018-2020, contenente, oltre ai piani annuali delle assunzioni, anche le direttive al direttore delle risorse umane per le assunzioni con contratti con rapporto di lavoro flessibile	<u>art. 6 del D.Lgs. 165/2001</u>
2 Rispetto delle disposizioni del vincolo di pareggio finanziario	L. 208/2015
3 Rispetto, l'obbligo di riduzione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557 quater della legge n. 296/2006. - media 2011/2013/2013	<u>Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010</u>
4 Approvazione del Piano della Performance relativo al triennio 2017/2019	<u>art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009</u>
5 Rilevazione delle possibili eccedenze di personale per l'anno 2018, dando atto che nell'ente non sono presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero	<u>art. 33 del D.Lgs. 165/2001</u>
6 Approvazione del piano triennale 2018-2020 delle azioni positive	<u>art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006</u>
7 Verifica di essere in regola con le certificazioni relative alla dichiarazione del credito sia certo, liquido ed esigibile	<u>art. 9 – comma 3-bis – del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e s.m.i.</u>
8 Rideterminazione triennale della dotazione organica	<u>art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001</u>
9 Ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà	<u>art. 1 c. 508 L 232/2016</u>
10 Rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche	<u>art. 9 del D.L. n. 113/2016 convertito dalla L. n. 160/2016</u>
11 Comunicazione alla RGS dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31/3	<u>L. n. 232/2016</u>
12 RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELL'ANNO IN CORSO	L. n. 208/2015

ALTRE NOVITA' LEGGE DI BILANCIO Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici (Commi da 156 a 161)

- ▶ E' previsto un credito d'imposta pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro per gli interventi su edifici e terreni pubblici che rientrino nelle seguenti tipologie:
- ▶ • bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici;
- ▶ • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico;
- ▶ • realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- ▶ • recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito d'imposta è da ripartirsi in 3 quote annuali di pari importo, con i seguenti limiti:

- ▶ • 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli Enti non commerciali;
 - ▶ • 10 per mille dei ricavi annui dei soggetti titolari di reddito d'impresa.
-
- ▶ Il presente credito d'imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.
 - ▶ Per i titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Irap.

ALTRE NOVITA' LEGGE DI BILANCIO : modifiche soglie per appalti co. 912

- ▶ Il **comma 912** introduce, nelle more della revisione del codice dei contratti, **fino al 31 dicembre 2019** una deroga alla disciplina vigente in materia di affidamenti di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea: per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro si può procedere con affidamento diretto previa consultazione se esistenti di tre operatori economici; per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione sempre ove esistenti di almeno 10 operatori economici.
- ▶ Questa norma pare **già essere messa in discussione** da un emendamento ad altra norma riconducendo la sua applicazione solo per i comuni fino a 20.000 abitanti che devono utilizzare entro maggio dei contributi dello stato.

ALTRE NOVITA' LEGGE DI BILANCIO: contributi statali per comuni < 20.000 ab.

- ▶ La legge n.145/2018 al comma 107 art 1 ha stanziato 400 milioni per il 2019 da ripartire a favore dei comuni fino a 20.000 abitanti per importi crescenti in base alla dimensione demografica dei beneficiari: fino a 2.000 abitanti, l'assegno è di 40.000 euro e così a crescere fino ai 100.000 euro previsti per i comuni fra 10.001 e 20.000 abitanti.
- ▶ Un decreto del ministero dell'interno che ha dato attuazione a tale previsione precisando che i comuni beneficiari dei contributi statali per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio **sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il prossimo 15 maggio.**
- ▶ Non vi è un termine perentorio per la loro conclusione. Deve trattarsi di interventi non già finanziati integralmente da altri soggetti e diversi da quelli previsti nella prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.
- ▶ In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione (ovvero di parziale utilizzo del contributo), l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte e le economie redistribuite ad altri comuni.

comma 831 abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti

L'abrogazione dell'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale era necessaria in quanto gli adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme

- ▶ Con il **comma 130** dell'articolo 1 della **legge 30 dicembre 2018, n. 145** (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della **legge 27 dicembre 2006, n. 296** innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

- ▶ Tra le principali novità in tema di entrate e di riscossione locale previste dal Decreto Fiscale (D.L. n. 119/2018) vi è la Cancellazione dei residui debiti fino a € 1.000,00 iscritti a ruolo dal 2000 al 2010.
- ▶ Valutare se incide sui conti del comune.